



COMUNE DI GALLIATE

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE

Approvato con deliberazione N° 41 del 28.06.2000

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Galliate esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, con modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del D.P.C.M. del 7-5-1999 n. 221, così come recepiti e fatti propri dal Comune di Galliate con atti che regolamentano l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISE) negli ambiti di propria competenza.

Art. 2 Interventi e prestazioni

Il Comune di Galliate è membro del Consorzio Intercomunale dei servizi Socio-assistenziali dell'Ovest Ticino (CISA Ovest Ticino). Al CISA Ovest Ticino compete la gestione dei servizi e funzioni socio-assistenziali contemplati dallo Statuto del Consorzio.

Il Comune di Galliate, allo scopo di facilitare l'integrazione sociale dei cittadini, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, regola l'accesso ad agevolazioni di propri servizi e funzioni proprie, ricomprendendo in ciò le funzioni non trasferite al CISA Ovest Ticino.

Gli interventi e le prestazioni stabiliti dal Comune e disciplinati dal presente Regolamento si integrano con gli interventi e le prestazioni disciplinati da Stato, Regione e Provincia.

Art. 3 Specifica interventi e prestazioni

Il Comune di Galliate, considerate le competenze specificamente esercitate dal CISA Ovest Ticino in materia di portatori di handicap, tutela materno-infantile e popolazione anziana, definisce, quali ambiti del presente Regolamento, quelli rivolti alla famiglia e alla generalità della popolazione.

Interventi specifici degli ambiti di competenza del CISA Ovest Ticino possono essere gestiti dal Comune solo con modalità individuate da specifiche convenzioni.

Il Comune individua i seguenti specifici ambiti di intervento:

- a) Sussidi integrativi anche continuativi, ma comunque definiti temporalmente, e sussidi ricorrenti per:
 - Frequenza della scuola materna
 - Spese utenze domestiche

- b) Agevolazioni tariffarie per i servizi erogati del Comune di Galliate nei seguenti ambiti:
 - Mensa scolastica
 - Attività estive per minori (centri estivi e colonie del Consorzio delle case di vacanze dei

- comuni novaresi)
- Soggiorni stagionali per anziani
 - Frequenza dell'Asilo Nido

Non vengono qui regolamentati gli interventi per il diritto allo studio connessi con l'obbligo scolastico che sono oggetto di provvedimenti specifici nell'ambito della normativa in fase di evoluzione e definizione, considerati sia la riforma dell'obbligo che quella dei cicli scolastici e le specifiche competenze regionali.

Il Comune cura, secondo l'ordinamento vigente, l'istruttoria delle pratiche relative ai sussidi di cui all'ultimo comma dell'art. 2. In particolare:

- Assegno sociale per le famiglie
- Assegno per la maternità
- Sussidio per i canoni d'affitto
- Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo per la scuola dell'obbligo.

Art. 4 **Interventi urgenti**

Gli interventi urgenti connessi a situazioni improvvise e straordinarie non sono oggetto dei successivi articoli del presente Regolamento, ma vengono trattati solo nel presente articolo.

Questa tipologia di interventi economici può essere effettuata in presenza di un piano di intervento predisposto dal Servizio Sociale del CISA Ovest Ticino, finalizzato al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite, applicando, comunque, l'istituto del domicilio di soccorso. L'aiuto economico, sotto forma di buoni alimentari o per beni e servizi di prima necessità, non può protrarsi, di norma, per oltre sei mesi. L'ausilio finanziario complessivo, avente carattere straordinario, non potrà, di norma, essere superiore a Lit. 1.000.000, salvo diversa decisione motivata della Giunta Comunale sulla scorta di specifica relazione del Servizio Sociale. L'intervento è disposto, con la dovuta immediatezza dal Responsabile del Settore Socio-Culturale sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dell'intervento assistenziale che deve essere segnalato per iscritto, in forma sintetica ma circostanziata, dal Servizio Sociale del CISA Ovest Ticino. Entro un mese dalla segnalazione, il Servizio Sociale deve presentare il piano di intervento. Nel mese che intercorre tra la segnalazione e la predisposizione del piano di intervento, l'ausilio finanziario non potrà essere, di norma, superiore a Lit.100.000 per persona.

CAPO II
LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 5
Definizione

I cittadini che vengono a trovarsi in condizioni economiche definite secondo parametri individuati con i criteri di determinazione dell'ISE, possono usufruire di tariffe agevolate nei servizi individuati all'art. 3, lettera b). I parametri ISE di accesso alle agevolazioni vengono stabiliti annualmente dal Comune in fase di determinazione dei costi e delle tariffe dei servizi medesimi.

Art. 6
Modalità

Le agevolazioni possono essere accordate a domanda degli interessati, previo avviso pubblico che deve specificare le modalità e scadenze per l'inoltro della domanda. L'istruttoria delle domande viene curata dal Settore Socio-Culturale che provvede, con proprie determinazioni, ad accordare o negare il beneficio sulla base dei criteri economici vigenti e sulla base del presente Regolamento. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'esito della domanda, entro sessanta giorni dal termine previsto quale scadenza per l'inoltro delle domande.

CAPO III SUSSIDI INTEGRATIVI

Art. 7 Definizione

Il Comune di Galliate individua i sussidi integrativi di cui all'art. 3, lettera a) quali forme di sostegno alle famiglie.

- Il sussidio per la frequenza della scuola materna non può essere superiore al 70% del costo della retta. Esso può essere corrisposto per l'intero periodo di frequenza della scuola materna (massimo 10 mesi all'anno), sulla base dei dati forniti dalla scuola materna che attestino l'effettiva frequenza. Il sussidio non viene erogato direttamente alla famiglia, ma alla scuola materna frequentata. L'entità del sussidio, differenziata sulla base delle condizioni economiche, viene stabilita dalla Giunta Comunale sulla base delle risorse stanziare annualmente. Nel medesimo provvedimento vengono stabiliti i / il parametri /o ISE di accesso al sussidio che vengono mutuati dai parametri approvati dal Consiglio Comunale per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.
- Il sussidio per il concorso alle spese per le utenze domestiche viene erogato annualmente. Il sussidio è assegnato direttamente alla famiglia. L'entità del sussidio viene stabilita dalla Giunta Comunale sulla base delle risorse stanziare annualmente. Nel medesimo provvedimento vengono stabiliti i /il parametri/o ISE di accesso al sussidio che vengono mutuati dai parametri approvati dal Consiglio Comunale per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Art. 8 Modalità

I sussidi vengono accordati a domanda degli interessati, previo avviso pubblico che deve specificare le modalità e scadenze per l'inoltro della domanda. L'istruttoria delle domande viene curata dal Settore Socio-Culturale che provvede, con proprie determinazioni, ad accordare o negare il beneficio sulla base dei criteri economici vigenti e sulla base del presente Regolamento. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'esito della domanda, entro sessanta giorni dal termine previsto quale scadenza per la presentazione delle domande.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 9 Controlli

Così come previsto dall'ordinamento, devono essere operati controlli a campione, con cadenza periodica, sulle dichiarazioni ISE presentate. I controlli devono essere effettuati per il tramite degli uffici comunali quando trattasi di dati in possesso del Comune e di uffici di altre amministrazioni quando trattasi di dati diversi, in particolare a carattere finanziario.

Art. 10 Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui gli uffici comunali vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza di competenza. I dati sono conservati con i criteri di riservatezza già definiti con atti interni e con specifico riferimento alle prescrizioni stabilite dal Garante per la *privacy*.

Art. 11 Dichiarazione ISE

La dichiarazione ISE già presentata per l'accesso a benefici previsti dal presente Regolamento o da altre norme quali l'assegno sociale per le famiglie ha valore per l'accesso ad ulteriori benefici previsti dal Regolamento, nella misura in cui i criteri di valutazione dell'ISE sono omogenei. In questo caso il cittadino deve presentare unicamente domanda in carta semplice.

Il Comune si fa carico, con proprie risorse e stipulando idonee convenzioni, dell'onere derivante dalla elaborazione della dichiarazione ISE resa dai cittadini residenti ai Centri di Assistenza Fiscale presenti sul territorio comunale.

Art. 12 Norma transitoria

Gli interventi in essere di competenza del CISA Ovest Ticino, di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, vengono proseguiti fino alla scadenza dei relativi provvedimenti adottati per parte o tutto l'anno 2000.

L'onere derivante dalla elaborazione della dichiarazione ISE da parte di Centri di Assistenza Fiscale viene mantenuto a carico del Comune, sperimentalmente, fino a tutto l'anno 2001, mediante apposite convenzioni.

Art. 13
Norme di prima applicazione

Il presente Regolamento si applica all'erogazione dei sussidi per la frequenza delle scuole materne a partire dall'anno scolastico 1999/2000. I benefici decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.

Per l'erogazione di sussidi relativi alle utenze domestiche, il presente Regolamento si applica a partire da quelli previsti nell'esercizio finanziario 2000.

Le agevolazioni per la mensa scolastica qui regolamentate decorrono dall'anno scolastico 2000/2001.